REGOLAMENTO (CEE) N. 323/70 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1970

relativo al ristabilimento del dazio doganale per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.05 della tariffa doganale comune, e all'apertura, per alcune qualità di detti filati, di un contingente tariffario comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 29/31 maggio 1967 prevede, per il periodo 1° gennaio 1970 — 31 dicembre 1976, che la sospensione del dazio della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce 50.02, prevista al paragrafo 1 del protocollo VIII allegato all'accordo sull'elenco G [1], non sarà applicata ;

considerando che la risoluzione in questione prevede anche che, durante il periodo in cui la sospensione non verrà applicata, i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.05, non saranno sottoposti al dazio ridotto di cui al paragrafo 1 del protocollo IX, ma al dazio della tariffa doganale comune ; che è quindi opportuno ristabilire, per i prodotti in questione, il dazio autonomo della tariffa doganale comune al livello del 7 %, mentre il dazio convenzionale per questi stessi prodotti sarà del 4,9 % per il 1970, conformemente agli impegni contratti dalla Comunità nel quadro del GATT (negoziati Kennedy) ;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo l'apertura, per gli stessi filati di borra di seta, l'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali, a dazio ridotto o nullo, qualora una modifica delle fonti di approvvigionamento o un approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità possa influire sfavorevolmente sulle industrie trasformatrici degli Stati membri ;

considerando che solo Francia e Italia producono filati di borra di seta nella Comunità ; che, per quanto tale produzione potrebbe, per il suo volume globale, coprire tutto il fabbisogno comunitario, ciò non avviene per quanto riguarda i filati interamente di borra di seta (schappe) ; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità ;

considerando che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per queste qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi ; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune avrebbe come effetto di sottoporre tali prodotti, importati dai paesi terzi, ad un onere doganale non indifferente, mentre i prodotti fabbricati con filati di seta sono in forte concorrenza con prodotti analoghi fabbricati con altre materie ; che l'approvvigionamento insufficiente nella Comunità, congiunto con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere un influsso sfavorevole per le industrie trasformatrici della Comunità ;

considerando che il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei filati di borra di seta in parola provenienti dai paesi terzi è del 4,9 % per il 1970 ; che per la fissazione del dazio contingentale conviene tener conto, da una parte, della situazione dell'industria comunitaria produttrice di filati di borra di seta e, dall'altra, della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli ; che un dazio contingentale fissato ad un livello del 2,5 % potrebbe rispondere nel modo migliore alle esigenze sopra enunciate ;

considerando che durante gli ultimi anni le importazioni comunitarie dai paesi terzi di dette qualità di filati di borra di seta non prodotti nella Comunità hanno raggiunto i seguenti livelli :

1966	1967	1968
192 tonnellate	136 tonnellate	130 tonnellate ;

che le valutazioni effettuate dagli Stati membri prevedono che il loro fabbisogno d'importazioni nel 1970 raggiungerà il livello di 170 tonnellate ; che, tenuto conto dell'evoluzione registrata negli ultimi anni, l'ammontare di 170 tonnellate sembra essere giustificato ; che di conseguenza è opportuno fissare in 170 tonnellate il volume del contingente ;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori della Comunità, la parità e continuità di accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzioni, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra

[1] GU n. 80 C del 20. 12. 1960, pag. 1825/60.

atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente per quanto riguarda i principi sopra enunciati ; che, per rispettare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per il 1970 ;

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni di ciascuno Stato membro del prodotto in parola dai paesi terzi hanno raggiunto, rispetto alle importazioni nella Comunità, le percentuali sottoindicate ; che, sulla base dei dati relativi ai primi mesi del 1969 e delle relative estrapolazioni e delle previsioni effettuate da alcuni Stati membri, queste stesse percentuali potrebbero essere, per il 1969, le seguenti :

	1966	1967	1968	1969
Germania	89,1	81,6	83,9	82,1
Francia	7,9	14,—	11,5	14,3
Italia	—	—	2,3	2,9
Paesi Bassi	1,—	0,7	1,5	0,7
Unione economica belgo-lussemburghese	2,—	3,7	0,8	—

considerando che, tenuto conto di questi elementi, delle previsioni avanzate dagli Stati membri per il loro fabbisogno nel 1970 e, per quanto riguarda più particolarmente l'Italia, del fatto che essa potrà ricorrere solo in minor proporzione al traffico di perfezionamento attivo, la percentuale di partecipazione iniziale al contingente può essere approssimativamente calcolata nel modo seguente :

Germania	71,4
Francia	10,7
Italia	14,3
Paesi Bassi	0,7
Unione economica belgo-lussemburghese	2,9 ;

considerando che, per tenere conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere in due parti il contingente di 170 tonnellate, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'82 % del volume del contingente ; che, su tale base, la prima parte risulta di 140 tonnellate, mentre la seconda, di 30 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tenere conto di questo fatto e per evitare ogni soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, esso deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, alle scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1976, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.05, è ristabilito al livello del 7 %.

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati interamente di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.05, è parzialmente sospeso al 2,5 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 170 tonnellate.

Articolo 3

1. Una prima parte di 140 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra

gli Stati membri ; le quote, fermo restando l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1970 ed ammontano, per ciascuno degli Stati membri, ai seguenti quantitativi :

Germania	100 tonnellate
Francia	15 tonnellate
Italia	20 tonnellate
Paesi Bassi	1 tonnellata
Unione economica belgo-lussemburghese	4 tonnellate.

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 30 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 3, paragrafo 1, o se la tessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 6, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 6

Se, per il 15 settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1970, la parte non utilizzata di detta quota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversarne una parte maggiore, se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della sua quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1970, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa provvede a che il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da richiarazioni di immissione al consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote ad esso assegnate.

4. Lo stato di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettati gli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER